



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREVISO E GLI ENTI GESTORI
DEGLI ASILI NIDO PRIVATI.**

L'anno 2017, il _____ nella sede municipale del Comune di Treviso, presso la sede del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, tra i Signori:

1) Federica Franzoso, nata a Adria il 21/06/1967, domiciliata per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Settore Servizi sociali e Demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso con sede in Treviso Via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge;

2) i Legali Rappresentanti degli Asili Nido integrati parrocchiali:

- Guidolin Don Antonio per "Cristo Re" presso la medesima Scuola per l'Infanzia;

- Maccatrozzo Don Roberto per "L'Albero Magico" presso la Scuola per l'Infanzia "Benedetto XV°";

- Velluto Don Carlo per "I Cuccioli" presso la Scuola per l'Infanzia "Provera";

- Visentin Don Angelo per "S. Maria Bertilla" presso la medesima Scuola per l'Infanzia;

3) il Legale Rappresentante dell'IPAB Appiani-Turazza Rag. Antonio Dotto

nato a Treviso il 27/12/1958, per il Nido Appiani “Degli Angeli Custodi” di
Via Noalese n. 53 – Treviso;

4) il Legale Rappresentante della Cooperativa “Insieme Si Può” S.C.S. –
Onlus Dott.ssa Paola Pagotto nata a Treviso il 17/02/1964, per il Nido
“Bimbinsieme 2”, afferente al Centro infanzia Bimbinsieme di Via Bressa n.
8/a - Treviso:

5) il Legale Rappresentante della Cooperativa “C.P.S.” S.C.S. – Onlus
Paola Mason nata a Piombino Dese (PD) il 24/10/1946, per il Centro
Infanzia “Casa Mia” di Via delle Verine 2/A - Treviso:

premessso

come parte essenziale ed integrante della presente scrittura privata,

➤ che fra il Comune di Treviso, e le strutture sopra elencate si intende
confermare la collaborazione in atto per la erogazione dei servizi educativi
alla prima infanzia;

➤ che con deliberazione di Giunta comunale n. 236/17/DGC del
30/08/2017 e determinazione n. XXXXX del XXXXX è stato approvato il
presente documento e il relativo finanziamento;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Finalità e obiettivi

La convenzione persegue l’obiettivo di realizzare il diritto all’educazione per
tutti i bambini, per il pieno sviluppo delle loro potenzialità e il sostegno alla
genitorialità, garantendo la continuità dei comportamenti educativi con
l’ambiente familiare, con le altre agenzie educative del territorio nonché con
enti ed istituzioni che si occupano di infanzia.

Al fine di garantire l'aspetto qualitativo dei servizi alla prima infanzia e per

favorire l'interazione tra servizi educativi convenzionati, nidi comunali e agenzie educative del territorio, tenuto conto della specificità dal punto di vista psicopedagogico di ciascuna struttura convenzionata, resta inteso che le attività educative poste in essere vengono inserite in una prospettiva di “sistema formativo” integrato che ha il suo centro nel pluralismo dei luoghi educativi e nella collaborazione tra i vari attori educativi pubblici e privati.

Ciascun Ente convenzionato si impegna a realizzare – per quanto di propria competenza - gli orientamenti educativi specifici per l’utenza interessata, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica.

Le strutture concorrono altresì alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l’Ente locale e le altre agenzie educative interessate nella programmazione territoriale, ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di servizi dell’infanzia.

Art. 2 - Oggetto della convenzione.

Con la presente “Convenzione” si definisce il quadro di riferimento nei rapporti tra il Comune di Treviso e le strutture convenzionate.

Oggetto della convenzione è il sostegno alle strutture convenzionate mediante l'erogazione di contributi sulla base dei criteri e parametri più avanti indicati.

Art. 3 – Durata della convenzione.

La presente convenzione decorre dal 01 settembre 2017 ed ha validità per l'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019, salvo anticipata risoluzione, recesso, disdetta o altre modifiche concordate.

La proroga della convenzione potrà essere disposta esclusivamente con atto espresso, da adottare almeno tre mesi prima della scadenza, verificate

le disposizioni normative in materia, le compatibilità economiche e le esigenze organizzative del Comune e di ogni singola struttura convenzionata, nonché verificata la realizzazione degli obiettivi e dei programmi.

Art. 4 – Oneri a carico dei Nidi.

Ciascuna delle strutture interessate si impegna:

1. ad erogare i servizi educativi propri, ed eseguire le attività oggetto della presente convenzione, con idonea organizzazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali;
2. a mantenere i requisiti previsti dalla L.r. n. 22/2002 e D.G.R.V. n. 84/2007, sia per quanto attiene la funzione educativo/didattica, sia per la parte strutturale. In ogni caso, qualsiasi modifica dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale; L'Amministrazione si riserva di effettuare i monitoraggi necessari al fine di verificare il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di rilascio dell'autorizzazione e accreditamento, anche avvalendosi dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso;
3. ad impiegare personale educativo ed operatori muniti di idoneo titolo di studio, così come previsto dalla vigente normativa in materia;
4. a conformare il calendario delle attività scolastiche alle disposizioni vigenti, fatta salva la facoltà di offrire maggiori prestazioni, tenuto conto dei periodi di sospensione dell'attività dovuti a festività e altro, da definire e rendere noto, anche per eventuali variazioni, agli utenti e al Comune;

5. a definire e comunicare al Comune l'orario di funzionamento del servizio e ogni eventuale variazione, come pure ogni informazione relativa al servizio offerto dalla struttura;

6. a garantire locali idonei allo svolgimento delle attività didattiche, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità e le condizioni igienico sanitarie, in particolare degli alimenti, in conformità alle norme di legge in materia, esonerando il Comune da ogni specifica responsabilità o rivalsa al riguardo, nel caso in cui eventuali verifiche ispettive dell'Ulss o altri enti preposti evidenzino delle non conformità;

7. ad applicare le disposizioni normative che disciplinano gli aspetti contrattuali, retributivi, assicurativi, previdenziali, fiscali del personale a qualunque titolo impiegato ed incaricato, esonerando il Comune da ogni specifica responsabilità o rivalsa al riguardo;

8. ad applicare in favore dei propri collaboratori, dipendenti e personale le disposizioni normative di prevenzione e sicurezza previste per legge (L. n. 81/2008);

9. a dotarsi di apposita copertura assicurativa – di congruo massimale - per la responsabilità civile derivante dai danni patiti o inferti a qualsiasi titolo da e nei confronti dei bambini, dei genitori, di terzi, durante e in relazione alla loro permanenza nel nido. Le singole polizze saranno trasmesse in copia al Comune di Treviso.

10. a presentare la documentazione prevista dalla Regione Veneto per l'erogazione del contributo in conto gestione, nella scheda di rilevazione in disponibilità dell'Ente;

11. a favorire e assicurare la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee.

Art. 5 – Erogazione di contributi a sostegno dell'attività delle strutture.

In aderenza a quanto previsto per le scuole dell'infanzia paritarie, e tenuto conto di quanto espresso dall'art. 1 in merito alle finalità e gli obiettivi della presente convenzione, il Comune di Treviso intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi di asilo nido per la primissima infanzia, riconoscendo anche ad essi una fondamentale azione educativa, sociale e di interesse pubblico.

Per questo, il Comune di Treviso erogherà dei fondi a sostegno delle attività educative dell'asilo nido, e anche a contenere i costi di frequenza.

La concessione dei contributi verrà disposta con le modalità e nel rispetto della disciplina di legge e del regolamento comunale vigente in materia, entro i limiti finanziari allocati nei corrispondenti capitoli di bilancio annuale e di quello pluriennale del Comune.

In analogia ai criteri di riparto adottati dalla Regione Veneto per l'erogazione dei contributi in conto gestione, ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n.2/2006 e DGRV n. 3316/2000, la ripartizione dei contributi tra le strutture convenzionate terrà conto dei criteri seguenti:

1. apertura del servizio fino al 15 luglio: per ciascuna struttura verrà riconosciuta la somma di euro 500,00= (cinquecento/00);
2. apertura del servizio fino al 31 luglio: per ciascuna struttura verrà riconosciuta la somma di euro 1.000,00= (mille/00);
3. presenza di progettualità specifiche rivolte ad integrare il progetto educativo per bambini, genitori, educatori, per ciascuna struttura

interessata verrà riconosciuta una quota fissa una tantum di euro

1.500,00=(millecinquecento/00);

4. contributo di Euro 500,00= (cinquecento/00) una tantum per ciascun

bambino con disabilità certificata privo di sostegno dell'ULSS;

5. nel computo, al Nido afferente l'Ipab Appiani Turazza verrà

riconosciuto un importo aggiuntivo di euro 4.000,00.=, nell'intento di

valorizzare le peculiarità proprie della scuola suddetta, rispetto

all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

"regioni – autonomie locali", per il proprio personale educatore;

6. Il Comune, nei limiti delle somme stanziare a bilancio per la presente

convenzione, una volta computati i contributi in misura fissa,

provvederà a ripartire le somme residue tenendo conto del seguente

criterio:

- numero di bambini iscritti e residenti nel Comune di Treviso.

Al pari di quanto previsto nella Convenzione per le scuole dell'infanzia, oltre

a quanto innanzi stabilito, la concessione del contributo è subordinata alle

seguenti condizioni:

1. Presentazione di un prospetto riepilogativo contenente i dati e le

informazioni riguardanti l'attività dell'asilo nido e quant'altro necessario per

il corretto computo del contributo;

2. Presentazione della modulistica per l'accesso al contributo in conto

gestione di cui alla L.R. n. 32/90, inoltrata alla Regione del Veneto per

l'assegnazione dei contributi medesimi .

3. Presentazione del progetto educativo didattico e del piano di formazione

del personale educatore.

L'erogazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità :

- erogazione quota fissa e primo acconto quota variabile entro il mese di dicembre 2017, previa presentazione di idonea documentazione;
- erogazione dell'80% della quota variabile dei contributi entro il mese di marzo 2018;
- erogazione quota a saldo entro agosto 2018.

Art.6 – Oneri finanziari.

Il Comune di Treviso stanzierà i seguenti importi, compatibilmente con l'approvazione del relativo bilancio:

per l'anno 2017 - settembre/dicembre: Euro 54.000,00=

(cinquantaquattro/00);

per l'anno 2018 – da gennaio e fino a dicembre: Euro 121.500,00=

(centoventunocinquecento/00).

per l'anno 2019 - gennaio/giugno: Euro 67.500,00=

(sessantasettecinquecento/00);

art. 7 - Norme finali

Resta espressamente inteso fra le parti che il Comune di Treviso non assume alcuna responsabilità verso terzi, a qualsiasi titolo, in ordine alla gestione dei posti e dei servizi educativi resi, restando la stessa in capo esclusivamente ad ogni singola struttura erogatrice.

La presente convenzione non è cedibile né trasferibile a terzi.

In caso di inadempimento le parti potranno indirizzare apposito reclamo-diffida, prima di procedere alla risoluzione della convenzione.

E' data facoltà alle parti di:

- recedere anticipatamente con preavviso di mesi 3 (tre) per motivi di forza

maggiore, salvo sostenere eventuali costi derivanti all'utenza e all'altra parte contrattuale;

- risolvere il contratto per grave violazione degli obblighi stabiliti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico degli enti gestori dei nidi integrati.

In caso di gravi inadempimenti in relazione a quanto disposto nella presente Convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza dalla stessa con effetto immediato.

In tal caso le strutture non potranno pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il Comune ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che penale.

Per quanto non disposto dalla presente convenzione si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di diritto pubblico che regolano la materia, in quanto applicabili.

- Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il foro di Treviso.

- Forma del contratto

La presente convenzione viene stipulata con scrittura privata senza obbligo di registrazione.

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione,

nonché le disposizioni contenute negli atti e provvedimenti correlati.

- Privacy

Ai sensi della legge nr. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con la presente convenzione e atti correlati.

Altresì, i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto, consta quest'atto, di numero 10 intere pagine e parte della successiva.

Per il Comune di Treviso – Il Dirigente del Settore Servizi sociali e Demografici, Scuola e Cultura dott.ssa Federica Franzoso

Per i Nidi Integrati parrocchiali, Il delegato alla sottoscrizione in nome e per conto dei singoli rappresentanti, Velludo Don Carlo

si da atto che i Legali Rappresentanti sotto riportati hanno conferito delega alla sottoscrizione della presente convenzione nella persona di Don Carlo

Velludo: Guidolin Don Antonio per "Cristo Re" presso la medesima Scuola per l'Infanzia; Maccatrozzo Don Roberto per "L'Albero Magico" presso la Scuola per l'Infanzia "Benedetto XV"; Visentin Don Angelo per "S. Maria Bertilla" presso la medesima Scuola per l'Infanzia;

Per l'I.P.A.B. Appiani-Turazza - Ente gestore del Nido Appiani "degli Angeli Custodi" – Il Presidente Antonio Dotto ;

Per la Società Cooperativa Sociale – Onlus "Insieme Si Può" - Il delegato alla sottoscrizione in nome e per conto della Presidente Paola Pagotto -

Don Carlo Velludo _____

Per la Società Cooperativa Sociale – Onlus “CPS” - Il delegato alla
sottoscrizione in nome e per conto della Presidente Paola Mason -

Don Carlo Velludo _____